

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 22/05/2013**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35070-statuizioni-civili-e-recupero-delle-spese-legali>**

**Autore: Pardo Ignazio**

## **Statuizioni civili e recupero delle spese legali**

*Sommario: 1) Quadro normativo. 2) Il trattenimento delle somme liquidate da parte del privato. 3) Il trattenimento delle somme da parte del difensore. 4) Il trattenimento temporaneo da parte del difensore e l'esercizio del diritto di ritenzione. 5 ) Concorso di reati tra appropriazione indebita e patrocínio infedele.*

### *1) Quadro normativo.*

Il rapporto tra parte vittoriosa all'esito di un giudizio civile e difensore della stessa può entrare in crisi quando, successivamente l'emissione della sentenza che contenga la condanna della parte soccombente al pagamento di somme e di spese legali, il legale che pretenda il pagamento dei propri onorari rimanga non soddisfatto ovvero assuma comportamenti ed iniziative autonome in assenza di precisi e specifici accordi con il cliente. E' bene precisare che tale situazione riguarda sia l'esecuzione delle statuizioni di una sentenza civile che l'ipotesi della sentenza penale di condanna che contenga anche pronuncia in materia di risarcimento danni nei confronti della parte civile costituita e rifusione delle spese legali, con la possibilità che sia anche prevista una somma a titolo di provvisoriale.

A fronte infatti di una generale situazione di grave crisi economica che pare affliggere la professione ma spesso anche le parti coinvolte nel giudizio, i soggetti interessati possono essere spinti ad assumere iniziative non concordate e che possono portare al sacrificio degli interessi patrimoniali altrui con ulteriori conseguenze sotto il profilo della violazione dei diritti. La materia, di frequente verificaione, ha portato ad una progressiva crescita di denunce e querele e determinato il conseguente intervento della giustizia penale chiamata a valutare la configurabilità di ipotesi delittuose nelle condotte della parte vittoriosa o del difensore che trattengano parte delle somme versate dal soccombente a tacitazione di loro pretese.

Anticipato che le figure delittuose di riferimento sono costituite dal delitto di appropriazione indebita disciplinato dall'art. 646 c.p. e dalla fattispecie di patrocínio infedele di cui all'art. 380 dello stesso codice, occorre poi premettere alcune brevi note in relazione al quadro normativo di riferimento, al fine proprio di stabilire sulla base di quali norme gli interessati sono chiamati ad agire ed in qual modo il rapporto viene regolato.

Le norme fondamentali che regolano il profilo economico del rapporto tra il difensore ed il proprio assistito vanno ravvisate nelle disposizioni dettate dalla recente legge 24 marzo del 2012 n. 27, di conversione del Decreto Legge n.1 del 2012, che ha certamente innovato la disciplina dettata dal codice civile; precedentemente alla predetta modifica i principi di riferimento erano dettati dall'art. 2230 (Prestazione d'opera intellettuale) secondo cui il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti salve le disposizioni delle leggi speciali; dall'art. 2233 (Compenso) per il quale il compenso (2751), se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (ora consiglio dell'Ordine) a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione (2956); ancora dall'art. 2234 (Spese e acconti) per il quale il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore di opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso ed, infine, dal fondamentale art. 2235 (Divieto di ritenzione) che stabilisce come il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali. Va subito precisato, quanto a tale ultima previsione, che una interpretazione che estendesse il divieto al difensore di ritenere in compensazione per il pagamento delle spese

legali le somme ricevute dalla parte soccombente e destinate al proprio assistito è stata sostanzialmente sconfessata, essendosi stabilito che la suddetta norma non fa altro che riprendere e generalizzare la disposizione dell'art. 66 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578 convertito, con modificazioni, in legge 22 gennaio 1934, n. 36 (ordinamento delle professioni forensi), a norma del quale «*gli avvocati e i procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate. Su reclamo dell'interessato il Consiglio dell'ordine ordina all'avvocato o al procuratore di depositare gli atti e i documenti nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia*». La norma, quindi, con tutta evidenza, si riferisce al divieto di ritenzione di atti della causa e delle scritture ricevute dai clienti e non al divieto della compensazione fra i debiti dovuti del cliente verso il professionista sicchè la stessa non disciplina la condotta delle parti successivamente l'emissione della sentenza di condanna in relazione al pagamento dei compensi e non prevede né una facoltà per il difensore di operare la compensazione né un parallelo divieto.

La materia della determinazione dei compensi ai professionisti, come anticipato, è stata radicalmente modificata dalla legge n. 27 del 2012; l'art. 9 dettando disposizioni sulle professioni regolamentate stabilisce:”

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”.

Un ultimo riferimento normativo necessario riguarda l'art. 93 del codice di procedura civile che disciplina la fattispecie della distrazione delle spese in favore del difensore attribuendo a questi titolo ad ottenere direttamente il pagamento di onorari e competenze dalla parte soccombente. Stabilisce infatti detta norma che:” *Il difensore con procura [c.p.c. 83] può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distraga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate*”. Come si vedrà infatti la norma ha

una funzione fondamentale per regolare la procedura di recupero degli onorari e delle spese da parte del legale.

## *2) Il trattenimento delle somme liquidate da parte del privato.*

Tanto premesso quanto al quadro normativo di riferimento la prima situazione configurabile all'indomani della emissione della sentenza di condanna, civile o penale, al pagamento di somme a titolo di risarcimento danni ovvero per altra causale e per rifusione delle spese legali, riguarda il caso in cui sia la parte privata direttamente ad avere ricevuto il pagamento dal soccombente nel rapporto di natura civile, sia esso controparte, imputato ovvero responsabile civile, ed a non avere effettuato il versamento delle somme già liquidate dal giudice al proprio difensore

La situazione, certamente frequente, ha richiesto l'intervento della Corte di Cassazione penale poiché si è prospettato che trattenere somme destinate inequivocabilmente al proprio legale può configurare una condotta illecita in capo al privato che la pone in essere; questi infatti si impossederebbe di somme che essendo già liquidate in una determinata misura sono destinate ad altro soggetto, il proprio legale, sicché è stata prospettata l'ipotesi della appropriazione indebita che, come noto, si configura ogni qual volta chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, ed è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni (art. 646 c.p.). Si è cioè posto il problema di identificare quale sia la valutazione giuridica della condotta del privato che a fronte della liquidazione delle somme per crediti e spese di lite trattenga queste ultime e cioè se dette somme essendo destinate al legale che lo abbia assistito possano essere oggetto di appropriazione indebita nel caso di mancato versamento al difensore; con una pronuncia che indica anche i criteri utili per la definizione del caso opposto la Corte di Cassazione ha stabilito che: ***“non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta della parte vincitrice di una causa civile che trattenga la somma liquidata in proprio favore dal giudice civile a titolo di refusione delle spese legali, rifiutando di consegnarla al proprio avvocato che la reclami come propria”*** (Cass. Sez. 2, **Sentenza** n. [25344](#) del 25/05/2011 Ud. (dep. 24/06/2011 ) Rv. 250767). La predetta pronuncia ha precisato in motivazione che pur essendo indiscusso che il rapporto tra parte e difensore ha alla base un rapporto di mandato professionale a seguito del quale il professionista ha il diritto di pretendere il pagamento della prestazione il pagamento della suddetta prestazione costituisce, a carico del cliente, un obbligo che discende dall'interno rapporto di mandato essendo regolamentato dalle pattuizioni che le parti hanno stabilito in ordine al quantum ed alle modalità. E nella specifica ipotesi di una causa civile, le modalità con le quali il professionista può farsi pagare sono due: 1) direttamente dal cliente ed indipendentemente dalla liquidazione che il giudice effettua in sentenza; 2) direttamente dalla parte soccombente: ipotesi espressamente prevista dall'art. 93 c.p.c., che disciplina la fattispecie, appunto, della distrazione delle spese. In questo caso il difensore ha titolo ad ottenere direttamente il pagamento di onorari e competenze dalla parte soccombente e corrispondentemente la parte privata non ha alcun titolo e diritto riguardo a tali somme che sono esclusivamente destinate al difensore. Viceversa, ove manchi la distrazione ex art. 93 c.p.c., e la somma per crediti e spese legali venga liquidata a favore non dell'avvocato bensì direttamente a favore della parte in quanto vincitrice, secondo detta pronuncia la somma, compresa quella per spese legali, le appartiene ed è di sua esclusiva proprietà ed alla stessa la parte privata è libera di dare la destinazione che più le aggrada pur essendo tenuta al pagamento della parcella dell'avvocato sicché alcuna responsabilità a titolo di appropriazione indebita può essere configurata nei confronti del cliente (Cass. Sez. 2, **Sentenza** n. [25344](#) del 25/05/2011, cit.). La diversa soluzione pure prospettata con il ricorso per cassazione dal Procuratore Generale di Bari affermava invece che le somme liquidate dal giudice in favore del difensore sono detenute dalla

parte vincitrice nomine alieno, con la conseguenza che, mutare ad opera della parte vincitrice in giudizio la destinazione delle somme liquidate dal giudice in sentenza trattenendole per sè, costituisce un comportamento appropriativo che integra gli estremi della condotta descritta nell'art. 646 c.p.. Detta tesi però veniva disattesa dalla citata pronuncia sulla base di quel presupposto secondo cui le somme liquidate a titolo di spese sono di pertinenza sempre della parte e non anche del difensore della stessa sicchè alcuna violazione dell'art. 646 c.p. può configurarsi.

Così come ricostruita, quindi, la statuizione di condanna alla rifusione delle spese legali e la liquidazione delle stesse nella misura stabilita dal giudice, serve soltanto a determinare la misura dell'obbligo del soccombente per tale voce, ma si profilerebbe del tutto inidonea a regolamentare i rapporti tra parte privata vittoriosa e legale difensore della stessa. Certo è che una diversa soluzione avrebbe imposto al privato la consegna immediata delle somme al proprio legale, quantomeno in quella misura e fatti salvi eventuali anticipi già corrisposti, ed in caso di inadempimento al pagamento di somme che sono pur sempre liquidate in favore dello stesso legittimato il difensore a ricorrere a strumenti anche cautelari senza la necessità di ottenere un titolo autonomo nei confronti del cliente.

Naturalmente tale ricostruzione presuppone che non vi sia in quella stessa pronuncia condanna del soccombente al pagamento delle spese, una statuizione di distrazione delle stesse in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. poiché in tal caso la parte privata certamente non avrebbe alcun titolo a trattenere somme di cui unico titolare è il difensore e che ove dovessero essere pagate alla stessa parte e da questa trattenute indebitamente certamente configurerebbe un'ipotesi di violazione dell'art. 646 c.p..

Occorre però chiedersi se tale ricostruzione, in forza della quale in assenza di condanna con distrazione delle spese legali, la parte vincitrice non sarebbe obbligata a trasferire le somme liquidate dal giudice direttamente al proprio legale sicchè a carico della stessa parte mai potrebbe profilarsi la consumazione di condotte penalmente illecite, sia stata in qualche modo innovata a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 che ha espressamente abrogato le tariffe professionali degli avvocati. Il comma 2 dell'art.9 del predetto decreto legge stabilisce che: **«ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante»**; e proprio per dare concreta attuazione alla previsione predetta con il decreto ministeriale 20 luglio 2012 n. 140, entrato in vigore il giorno successivo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2012, il Ministro della Giustizia ha approvato la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate. Inoltre, il comma 7 dell'articolo 1 del citato decreto, stabilisce ancora che: **«In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa»**. In concreto, quindi, con la modifica normativa non soltanto sono state abolite le tariffe forensi ma si è anche esclusa qualsiasi centralità alla validazione delle parcelle da parte degli organismi di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura e le stesse tariffe previste dal decreto ministeriale valgono soltanto quali parametri di riferimento non avendo natura vincolante e ben potendo il giudice operare ulteriori riduzioni ovvero aumenti.

Per comprendere quale nuova e differente funzione assume ora la liquidazione giudiziale bisogna ricordare che secondo la nuova normativa acquista valore primario nella determinazione del compenso il libero accordo delle parti; stabilisce infatti il comma 4 dell'art. 9 citato che: **«Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico»**. Seppure quindi

nella stesura finale della legge l'obbligo di sottoscrizione del preventivo è stato abbandonato è certo però che nella determinazione del compenso viene ad assumere funzione fondamentale la sottoscrizione dell'accordo da parte di avvocato e cliente ed è sulla base dello stesso che conseguentemente il legale potrà agire ove all'esito del giudizio rimanga non soddisfatto. Viceversa nei casi di mancata predeterminazione del compenso secondo le regole predette dovrà farsi riferimento alla liquidazione operata dal giudice rispetto alla quale sembra oggi difficile potere vantare voci di credito differenti in assenza del prescritto preventivo accordo espresso.

In tali casi, quindi, assume centralità proprio la liquidazione dei compensi operata dall'organo giurisdizionale in un sistema precedentemente caratterizzato invece dalla possibilità per il professionista di ritenersi del tutto svincolato dagli importi stabiliti nel provvedimento del giudice; e se quindi appare proprio dubbio che in assenza di specifico accordo scritto il difensore possa agire autonomamente per la liquidazione di compensi diversi ed ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal Giudice nel provvedimento che definisca la singola fase processuale, ferma rimanendo la differenza che non sembra potersi ritenere più sufficiente la parcella vidimata dal Consiglio dell'Ordine per ottenere un provvedimento monitorio, è certo che almeno quelle somme liquidate dal giudice sono certamente ed inequivocabilmente destinate al legale. La riforma del 2012, così, pur avendo certamente operato in termini drasticamente pregiudizievoli per i difensori privati delle tariffe minime e del ruolo certificativo dei Consigli degli Ordini potrebbe avere attribuito alla liquidazione giudiziale dei compensi, nei casi in cui manchi la previsione specifica ed autonoma del compenso tra difensore e cliente, quantomeno l'effetto di obbligare quest'ultimo alla consegna delle somme al proprio avvocato facendo venire meno qualsiasi discrezionalità in tale fase ed esponendo lo stesso privato alla possibilità di contestazione di condotte di appropriazione indebita ove dovesse acquisire, dalla soccombente, e conservare le somme per sé rifiutandosi di consegnarle al legale. Sotto questo profilo pertanto appare possibile immaginare un mutamento di quell'indirizzo giurisprudenziale in precedenza esaminato e fondato su presupposti di fatto ormai modificati e non più esistenti posto che sembra essere venuto meno la possibilità di ritenere che le somme liquidate dal giudice a titolo di onorari e spese siano ancora di pertinenza della parte vincitrice.

### *3) Il trattenimento delle somme da parte del difensore.*

La seconda situazione di fatto è esattamente opposta a quella in precedenza analizzata; deve cioè analizzarsi il caso in cui le somme tutte, e cioè sia quelle per spese legali che le altre previste dalla statuizione di condanna emessa dal giudice civile ovvero dal giudice penale in presenza di costituzione di parte civile, siano state versate al difensore e questo trattenga o la parte relativa alle spese liquidate ovvero una parte ancora superiore accampando diritti sorti in conseguenza della prestazione d'opera svolta in favore della parte assistita.

Ora, il primo dei suddetti casi, e cioè quello in cui il difensore riceve somme a diverso titolo destinate al proprio cliente vittorioso all'esito del giudizio trattenga quella parte liquidata a titolo di spese legali ha trovato soluzioni differenti nella giurisprudenza di merito e legittimità; facendo leva proprio su quell'orientamento precedentemente esposto e secondo cui le somme comunque liquidate appartengono sempre alla parte privata vincitrice all'esito del giudizio, si è sostenuto (Tribunale di Palermo sentenza 28 gennaio 2011 imp. F. Vincenzo) che tale condotta integra proprio un'ipotesi di appropriazione indebita ad opera del difensore. Contestata innanzi tutto la tesi difensiva secondo cui le somme trattenute dall'avvocato corrispondevano ad una quota di quanto dovuto dai suoi assistiti a titolo di diritti, onorari e spese vive anticipate per l'attività svolta nel processo e per quella seguente finalizzata al recupero del credito, si assumeva per converso che la statuizione in ordine alle spese processuali contenuta nella sentenza di condanna fa stato soltanto tra le parti del processo e pertanto costituisce titolo esecutivo in favore della parte vittoriosa e non anche del suo difensore. Ne conseguirebbe che il difensore non può operare, in ragione della sola sentenza che statuisca nel

senso illustrato una compensazione dei crediti nei riguardi degli assistiti con le somme percepite in nome e per conto di questi ultimi. Infatti perchè una siffatta compensazione possa dirsi legittima è necessario che il difensore sia titolare di un diritto di credito, nei confronti del cliente, certo, liquido ed esigibile e tale non può ritenersi la condanna emessa, per l'appunto, in favore dei clienti ed in danno dei terzi (Trib Palermo 28-1-2011 cit.). La tesi appare certamente suggestiva e giuridicamente forse corretta ma eccessivamente rigorosa; attribuendo infatti valore esclusivamente soggettivo alla liquidazione delle spese e limitando l'effetto della liquidazione ai rapporti tra le parti (soccumbente e vincitrice) si imporrebbe al difensore un obbligo di consegna delle somme, pur allo stesso dovute a titolo di spese ed onorari dal proprio assistito, anche nelle ipotesi in cui questi, per proprie condizioni soggettive particolari, può essere esposto ad azioni esecutive da parte di terzi con la conseguenza di potere vedere "sparire" quelle somme che pure il giudice aveva liquidato ed il difensore ricevuto. Orbene deve innanzi tutto essere chiarito che aderire a tale rigorosa soluzione comporta anche l'applicabilità alla condotta di trattenimento delle somme posta in essere dal parte del difensore della circostanza di cui al terzo comma dell'art. 646 c.p. secondo cui nei casi in cui l'appropriazione delle somme venga effettuata nel contesto di un rapporto tra professionista e cliente riconducibile alla prestazione d'opera sussiste la procedibilità d'ufficio con la conseguenza che il fatto non è soggetto alla tempestiva presentazione della querela da parte del privato.

Peraltro siffatto orientamento pare confliggere apertamente con il disposto dell'art. 44 del Codice deontologico della professione forense, denominato proprio compensazione, e secondo cui:” *L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita. In ogni altro caso, l’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa*”. Orbene quanto a tale ultima norma va però precisato che una interpretazione estensiva secondo cui la stessa potrebbe legittimare un generale potere di compensazione tale da scriminare qualsiasi condotta del difensore è stata sostanzialmente sconfessata e ciò perchè avente natura secondaria che non può confliggere con le disposizioni in tema di appropriazione indebita ovvero patrocínio infedele; il principio risulta indirettamente acclarato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. 12 maggio 2010, n. 18030 imp. B. Giorgio in [www.gadit.it](http://www.gadit.it)) secondo cui è irrilevante il disposto dell'art. 44 Codice deontologico in quanto norma di rango secondaria per stabilire la rilevanza penale delle condotte ed è stato assunto confermando il precedente orientamento del Tribunale di Reggio Emilia che con la sentenza 20/11/2007 imp. B. Giorgio era giunto alle medesime conclusioni sul punto.

L'argomento della valutazione di siffatta condotta da parte del difensore risulta pure affrontato dal giudice di legittimità che sembra però essere pervenuto ad una conclusione differente e certamente meno rigorosa per i difensori stessi; invero secondo tale pronuncia (Cass. 12 maggio 2010 n. 18030 Rel. Rago, cit.), la condotta dell'avvocato che trattenga a titolo di rimborso delle spese legali somme destinate al proprio cliente non rientra nei parametri dell'appropriazione indebita. La tesi sostenuta dalla parte civile trovava fondamento nell'affermazione secondo cui l'avvocato nella sua qualità di difensore non ha diritto di trattenere, neppure opponendo una pretesa compensazione con crediti che egli vantava, la somma che riceve da un debitore del proprio cliente poiché nell'ambito penalistico, non possono trovare accesso le regole civilistiche sulla compensazione, giacché non ci si trova di fronte all'obbligo di restituire il tantundem, bensì proprio quel denaro liquidato dal giudice e consegnato dal debitore soccombente rispetto al quale non sussiste alcun diritto di ritenzione, escluso sia dall'art. 44 del Codice Deontologico che dall'art. 2235 c.c.. Ma a fronte di siffatta ricostruzione si è affermata proprio la regolarità della opposta condotta. Si è in particolare

premesse che la ritenzione, in compensazione o in garanzia, non costituisce appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen. solo quando il credito vantato dall'agente nei confronti del proprietario del bene è certo, liquido ed esigibile, ossia determinato nel suo ammontare e non controverso nel titolo (Cass. 1746/1985 Rv. 171990 – Cass. 45992/2007 Rv. 238899 – Cass. 6080/2009 Rv. 243280) e ciò perché solo la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vale a scriminare l'agente, perché, in caso contrario, il profitto resta ingiusto in quanto l'agente intende realizzare una pretesa che avrebbe dovuto far valere, proprio perché non compiutamente definita nelle specifiche necessarie connotazioni di certezza, liquidità ed esigibilità, soltanto con i mezzi leciti e legali posti a disposizione dall'ordinamento giuridico.

E posto che il credito vantato dall'avvocato nei confronti del proprio cliente è certo, liquido ed esigibile ne deriva che correttamente il difensore che operi tale compensazione debba essere assolto dal contestato delitto di appropriazione indebita. Nessun rilievo assume quindi il divieto stabilito dall'art. 2235 c.c. il quale si riferisce esclusivamente al divieto di ritenzione di atti della causa e delle scritture ricevute dai clienti e non al divieto della compensazione fra i debiti dovuti dal professionista al cliente e viceversa.

In definitiva può quindi assumersi sul punto che l'orientamento del giudice di legittimità ha escluso la rilevanza penale della compensazione operata dal difensore nelle forme predette.

Tanto esposto quanto alla compensazione operata dal difensore al momento della ricezione di somme da parte del soccombente con gli importi liquidati dal giudice, civile o penale, a titolo di onorari e spese, come anticipato va poi presa in considerazione l'ipotesi, anch'essa verificatasi, in cui il legale trattenga non soltanto l'importo liquidato bensì uno ancor maggiore o senza alcun titolo ovvero assumendo di avere diritto al pagamento di ulteriori importi a titolo di onorario; orbene non vi è dubbio che tale condotta si espone certamente ad una imputazione di appropriazione indebita non potendo operare il difensore la compensazione con supposti crediti non ancora liquidati e neppure certi nel loro ammontare. Ed irrilevante sarebbe sostenere di avere agito in tal caso a tutela di un proprio diritto al pagamento di compensi diversi ed ulteriori apparendo evidente che tale condotta integra l'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita che consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto, ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità (Cass. **Sez. 2, Sentenza n. [27023 del](#) 27/03/2012 Ud. (dep. 10/07/2012 ) Rv. 253411**).

La non rilevanza penale della compensazione operabile dal difensore è limitata quindi all'entità delle spese legali liquidate dal giudice e non riguarda le somme ulteriori che mai possono essere trattenute definitivamente.

La giurisprudenza della Cassazione pur con riguardo al differente profilo della legittimità di una sanzione disciplinare ha anche affrontato la tematica della responsabilità del codifensore che incassi interamente le somme liquidate da una compagnia assicurativa a titolo di rimborso delle spese legali. Rispondendo alle domande poste circa la correttezza dell'operato di colui che abbia a percepire dette somme senza informarne la parte assistita oltre che il collega incaricato della difesa, le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 31 luglio 2012 n. 13621) hanno confermato la sanzione disciplinare della censura irrogata al legale che aveva così operato affermando la scorrettezza dell'operato professionale affermando in particolare che: *“il non avere la professionista informato la propria cliente delle somme che aveva richiesto e che si accingeva a percepire dalla società di assicurazione della cliente stessa in relazione al mandato da questa conferito, integrasse violazione dell'art. 40 del codice deontologico nella parte in cui prevede che “l'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli”, in quanto lesivo del rapporto di fiducia che si deve instaurare tra l'avvocato ed il suo cliente (così la decisione impugnata, a pagina 10). Né può ritenersi estraneo al mandato conferito all'avvocato l'aspetto*



*afferente alla percezione di onorari da parte della società assicuratrice del cliente stesso*” (Cass. Sez. Un. 13621 del 31 luglio 2012).

Così statuendo le Sezioni Unite pur avendo affrontato il differente tema ed aspetto della sanzione disciplinare stabiliscono la scorrettezza dell'operato del difensore che percepisca l'intera somma dovuta a titolo di pagamento degli onorari e rimborso delle spese senza informarne il codifensore; e tale essendo il presupposto non può negarsi la possibilità conseguente che una simile condotta da parte di un legale che percepisca l'intera somma destinata anche al codifensore possa integrare un'ipotesi di appropriazione indebita. Invero, trattandosi di somme irrimediabilmente destinate al pagamento del compenso di entrambi i legali, l'indebito trattenimento dell'intero importo, pur a fronte di una formale richiesta che può pervenire o dalla parte ovvero dal codifensore, appare suscettibile di integrare la condotta illecita di cui all'art. 646 c.p..

#### *4) Il trattenimento temporaneo da parte del difensore e l'esercizio del diritto di ritenzione.*

Tuttavia la successiva condotta da prendere in considerazione riguarda l'ipotesi del trattenimento “temporaneo” delle somme spettanti al cliente e ricevute dalla soccombente ad opera del difensore della parte vittoriosa del rapporto civile. A fronte, infatti, di un impossessamento definitivo che, come visto, può determinare una accusa e conseguente condanna per il delitto di appropriazione indebita, occorre qualificare la condotta del legale che trattenga dette somme, non nell'importo liquidato a titolo di onorari bensì in misura maggiore, per un periodo temporale limitato e poi le restituisca al cliente. In tale caso poi sono configurabili due situazioni concrete riconducibili all'ipotesi in cui il legale abbia informato il cliente dell'avvenuto pagamento e non abbia effettuato il trasferimento dei fondi e, viceversa, che tale obbligo di informazione non sia stato adempiuto. Nel primo caso ed ove cioè il legale abbia informato il cliente dell'avvenuto pagamento ovvero se il cliente è venuto a conoscenza di tale dato attraverso propri canali informativi, eventualmente direttamente contattando l'obbligato che spesso può essere una compagnia assicurativa ovvero una banca tenuta a fornire dette informazioni, allora ove formalmente diffidato alla consegna non vi è dubbio che da tal momento può configurarsi un'ipotesi di appropriazione indebita posto che questo delitto si consuma proprio a fronte di una formale interversione nel possesso. La restituzione successiva delle somme ove in precedenza non si sia adempiuto a richieste ed anche formali diffide da parte del cliente non elide la sussistenza del reato già perfezionatosi antecedentemente, ma può soltanto valere ai sensi del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. .

In tal caso, quindi, diviene rilevante stabilire quale sia il momento consumativo del delitto di cui all'art. 646 c.p. poiché solo da tal momento la condotta di restituzione successiva di somme spettanti al cliente diviene ininfluenza ai fini della sussistenza del reato già perfezionatosi. Sul punto la giurisprudenza di legittimità non sembra avere fornito parametri precisi e tassativi; in sostanza possono richiamarsi due orientamenti che sembrano confacenti al caso di specie riconducibili al formale rifiuto ed al trasferimento non tempestivo. Quest'ultimo principio è stato richiamato da una pronuncia secondo cui integra il reato di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) la condotta dell'assicurato che ometta di comunicare tempestivamente il ritrovamento del veicolo rubato alla Compagnia assicuratrice, che abbia già effettuato la liquidazione del danno in suo favore (Cass. **Sez. 2, *Sentenza n. 8927 del 31/01/2012 Ud.*** (dep. 07/03/2012 )Rv. 252477); non può però omettersi di osservare che la nozione di obbligo di tempestiva comunicazione è certamente generica e riconduce ad un giudizio di valore che può essere rimesso alla discrezionalità se non all'arbitrio del giudice chiamato a valutare una siffatta condotta con la conseguenza che in assenza di parametri di riferimento, assenti anche nella citata normativa riguardante il rapporto di prestazione d'opera riconducibile all'assistenza legale, possano intervenire decisioni radicalmente differenti in presenza di condotte sostanzialmente analoghe. E comunque se così fosse, e se questo della tempestività dovesse essere l'unico indice, deve stabilirsi che ottenuto il pagamento delle somme da parte del

soccombente il legale è tenuto a trasferirle tempestivamente al proprio assistito che ne è unico titolare sicchè ove detto versamento avvenga in tempi diversi ed ingiustificati e comunque non tempestivi il delitto di cui all'art. 646 c.p. si è irrimediabilmente consumato.

Quanto al secondo parametro del formale rifiuto, in precedenza richiamato, esso può ricavarsi da altra asserzione giurisprudenziale secondo cui il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del proprietario, in quanto significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio e tali sono gli atti di disposizione del bene riservato al proprietario o l'esplicito rifiuto di restituzione della cosa o delle somme possedute. Ne consegue che il momento consumativo non è necessariamente integrato dalla mancata restituzione della cosa nel termine pattuito, potendo ad essa attribuirsi valore sintomatico di una condotta appropriativa progressiva (Cass. *Sez.* 1, *Sentenza n. 26440 del 02/07/2002 Cc.* (dep. 11/07/2002 )Rv. 222657). In tale contesto, quindi, assumono rilievo oltre agli atti di disposizione che manifestano chiaramente una volontà di interversione nel possesso anche le espressioni di formali ed espliciti rifiuti di riconsegna delle somme in precedenza ricevute dall'obbligato che determinano la consumazione del delitto e rendono quindi superfluo un adempimento tardivo.

Proprio sul punto occorre però ricordare come in un caso analogo di impossessamento da parte del legale di somme destinate da una parte soccombente al pagamento di una transazione in favore della vincitrice del precedente grado di giudizio, la Corte di Cassazione (Cass. 7-11-2007 n. 45992 RV 238899) abbia escluso la necessità per ritenere integrato il delitto di cui all'art. 646 c.p. di una formale interversione a fronte di condotte inequivocabili. In tal caso, il legale incaricato di versare una somma di denaro alla soccombente aveva ricevuto un assegno che aveva però negoziato sul proprio conto; confermando le decisioni dei giudici di merito che avevano qualificato i fatti quali ipotesi di patrocínio infedele (art. 380 c.p.) ed appropriazione indebita il giudice di legittimità affermava in particolare che non trovava fondamento la tesi della difesa secondo cui mancava del tutto la prova della volontà, in capo all'imputato, di appropriarsi della somma indicata nell'assegno in quanto la parte offesa non aveva validamente chiesto la restituzione di tale somma e quindi non poteva ritenersi sussistere alcuna interversio possessionis. Difatti avendo l'imputato posto detto assegno all'incasso omettendo di destinare la somma alla finalità prestabilita ed indicata si affermava che *“non può dubitarsi che tale condotta evidenzi in maniera non equivoca la volontà di affermazione del dominio su detta somma, di talché correttamente i giudici di merito hanno ritenuto integrati gli elementi costitutivi, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, del delitto in questione”* (Cass. 7-11-2007 cit.).

Sul punto a parere dello scrivente va in conclusione evidenziato come in presenza non di un impossessamento definitivo quanto di una ritardata consegna di somme pur dovute, la condotta di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. può essere configurata solo ove l'impossessamento temporaneo sia ingiustificato ovvero la mancata consegna segua una formale ed esplicita richiesta del soggetto unico titolare effettivo dei beni o del denaro, altrimenti essendosi in presenza di condotte qualificabili come reato a fronte di qualsiasi ritardo nell'adempimento di ogni obbligazione di pagamento o consegna e così inevitabilmente allargandosi eccessivamente l'area della repressione penale peraltro a scapito della tassatività.

In assenza quindi di una espressa richiesta di consegna alla quale faccia seguito un formale rifiuto od un persistente inadempimento da parte del detentore nomine alieno qualificabili come forme di interversio possessionis, il solo ritardo nella consegna di somme di denaro o beni pur spettanti a terzi non può in alcun modo configurare l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 646 c.p. mancando detto elemento costitutivo del reato.

Sotto questo profilo pertanto se non sussiste alcuna dimostrazione che l'avente diritto ebbe formalmente a richiedere la consegna delle somme alla stessa spettanti la tesi dell'avvenuta

consumazione della appropriazione indebita già alla data dell'incasso da parte del legale non può essere accolta ove non risulti che questi ebbe ad esprimere un formale rifiuto ovvero ad utilizzare personalmente il denaro compiendo così atti chiaramente qualificabili come interservio possessionis.

Occorre poi considerare la differente ed ulteriore ipotesi in cui il legale informato il cliente dell'avvenuto pagamento dei debiti da parte del soccombente possa effettuare un diritto di ritenzione su dette somme anche legittimamente; non sempre quindi la condotta di rifiuto o ritardo nel trasferimento degli importi liquidati al legale dal debitore al proprio cliente può integrare un'ipotesi di appropriazione indebita poiché può appunto avvenire che si eserciti un diritto di garanzia. Al proposito occorre infatti ricordare come non integra il delitto di appropriazione indebita il creditore che, a fronte dell'inadempimento del debitore, eserciti a fini di garanzia del credito il diritto di ritenzione sulla cosa di proprietà di quest'ultimo legittimamente detenuta in ragione del rapporto obbligatorio, a meno che egli non compia sul bene atti di disposizione che rivelino l'intenzione di convertire il possesso in proprietà (Cass. **Sez. 2, Sentenza n. [17295](#) del 23/03/2011** Cc. (dep. 04/05/2011 )Rv. 250100).

Estendendo detto principio al legale che abbia ricevuto somme in pagamento destinate al proprio cliente, ove questi sia inadempiente agli obblighi di pagamento degli onorari, si verrebbe ad attribuire una generale facoltà di ritenzione delle somme in garanzia al difensore non soddisfatto; l'argomento è certamente controverso visto che il diritto di ritenzione viene normalmente qualificato dalla dottrina e giurisprudenza civili come diritto tipico e tassativo non suscettibile cioè di applicazioni analogiche oltre quelle tassativamente previste dal codice civile e dalle leggi speciali. Tuttavia una fonte normativa potrebbe essere ravvisata proprio nell'indicato art. 2235 c.c. il quale riferendosi a tutti i prestatori d'opera esclude la possibilità di operare a tutela del pagamento dei propri onorari il diritto di ritenzione sulle cose ed i documenti ricevuti per l'espletamento del proprio incarico. Se così è, infatti, essendo limitato detto divieto soltanto a quei beni che si individuano come gli oggetti materiali della prestazione e cioè documenti e cose indispensabili per l'assolvimento della prestazione d'opera, dovrebbe ritenersi che esso non riguarda invece il denaro che lo stesso prestatore d'opera può ricevere perchè destinato al proprio cliente.

L'ipotesi seppur indirettamente è stata presa in considerazione dalla citata pronuncia n. 45992 del 2007 della Suprema Corte; chiamata a stabilire infatti la correttezza dell'operato del difensore che aveva trattenuto le somme versategli con assegno dalla parte soccombente perchè destinate alla vincitrice del precedente grado di giudizio, la Suprema Corte non escludeva la ricorrenza del diritto di ritenzione sul denaro da parte del professionista affermando però che tale diritto esercitato sul bene altrui non ha efficacia scriminante se il credito che si intende tutelare non è nè liquido nè esigibile. Sono solo le condizioni del credito del professionista che possono ostare quindi all'esercizio del diritto di ritenzione da parte del difensore e non anche la natura del credito insoddisfatto che lo stesso vanta nei riguardi del cliente inadempiente, non sussistendo alcuna incompatibilità ontologica; infatti si affermava che:” ***l'esercizio del diritto di ritenzione non vale a scriminare l'agente in ordine al reato di appropriazione indebita. Infatti, quando il credito che si vuole tutelare attraverso l'esercizio dello ius retinendi non è ne' liquido ne' esigibile, l'appropriazione della cosa altrui integra il reato di cui all'art. 646 c.p. dovendosi ritenere ingiusto il profitto che l'agente intende realizzare in virtù di una pretesa che avrebbe dovuto far valere, in quanto non compiutamente definita nelle specifiche necessarie connotazioni di determinatezza, liquidità ed esigibilità, soltanto con i mezzi leciti e legali postigli a disposizione dall'ordinamento giuridico. Ne consegue che l'odierno ricorrente, al fine di correttamente eccipire il diritto di ritenzione, avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza del credito, ma anche della sua esigibilità e del suo preciso ammontare. In assenza di tali elementi va ritenuta l'illegittimità dello ius retinendi e quindi l'infondatezza del presente motivo di gravame***” (Cass. 7-11-2007 cit.).

Posto quindi che alcuna condizione di incompatibilità astratta tra esercizio del diritto di ritenzione e svolgimento dell'attività legale appare sussistere occorre approfondire il tema ed analizzare le condizioni, ricavabili dalla indicata pronuncia del giudice di legittimità, per un corretto esercizio del siffatto diritto da parte del legale rimasto creditore; orbene alla luce delle precedenti considerazioni deve ritenersi che per potere operare legittimamente la ritenzione di somme occorre verificare due presupposti: 1) che il cliente parte vincitrice della causa sia già inadempiente al versamento di importi dovuti a titolo di onorari e spese; 2) che il difensore trattenga le somme a solo scopo di garanzia senza compiere atti di interversione nel possesso. Quindi, in tal caso, è necessario ed indispensabile che il legale comunicato formalmente al proprio cliente l'avvenuto pagamento da parte del soccombente informi altresì lo stesso che esercita il diritto di ritenzione su quella parte delle somme al cui pagamento il cliente è tenuto ed il cui obbligo risulta non adempiuto; inoltre su dette somme non possono essere compiuti atti di disposizione altrimenti configurandosi una formale interversione che manifesta proprio la volontà di appropriarsi di cose altrui, nella specie costituito dal denaro versato dal soccombente, integrando l'ipotesi di cui all'art. 646 c.p..

L'esercizio del diritto di ritenzione da parte del difensore appare poi avere trovato nuovi confini in forza di una recente decisione delle Sezioni Unite della Cassazione Civile (Cass. **Sez. U**, **Sentenza n. 3033 del** 08/02/2011 Rv. 616630) che occupandosi della legittimità della condotta di trattenimento di atti da parte del difensore revocato sembra proprio ridurre lo spazio operativo del divieto di cui all'art. 2235 c.c.. In particolare con la suddetta decisione si è affermato che: *” in riferimento ai dati rappresentati da documenti consegnati in copia dalla parte al proprio legale per la relativa utilizzazione nel processo per cui era stato conferito il mandato e dalla corrispondenza tra legale e cliente, con la revoca del mandato difensivo non cessa il diritto di utilizzo, in capo al predetto legale, degli stessi dati, pur nel processo, diverso da quello presupposto, nel quale si faccia valere il diritto di credito per il pagamento degli emolumenti professionali nel frattempo non pagati”* (Cass. Sez. **U**, **Sentenza n. 3033 del** 08/02/2011 cit.). Con tale decisione si è sostanzialmente esteso il diritto di ritenzione anche a documenti contenenti dati personali, senza che si incorra in alcuna violazione della normativa speciale in tema di privacy, ove il cliente rimanga inadempiente all'obbligazione di retribuzione degli onorari del proprio avvocato. Ed in motivazione le Sezioni Unite Civili hanno espressamente condiviso l'affermazione secondo cui è legittima la ritenzione di copia di documenti consegnati dal cliente per la relativa utilizzazione nel processo per cui era stato conferito il mandato pur dopo l'intervenuta revoca di esso, quando si tratti di far valere in altra sede processuale il diritto al compenso per l'attività professionale svolta. Invero la derogabilità della disciplina dettata a tutela dell'interesse alla riservatezza dei dati personali si impone quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest'ultimo interesse, così che deve dedursi che il trattenimento da parte del legale revocato dall'incarico di copie di documenti precedentemente a lui consegnate dal rappresentato, al fine di consentire la predisposizione di adeguata difesa pur integrando una ipotesi di trattamento dei dati personali può essere considerato legittimo, atteso l'incontestato mancato pagamento degli onorari professionali e la conseguente connessione con il diritto di azione del legale insoddisfatto, finalizzato alla determinazione, liquidazione e riscossione del compenso dovuto (Cass. Sez. **U**, **Sentenza n. 3033 del** 08/02/2011 cit).

##### **5) Concorso di reati tra appropriazione indebita e patrocínio infedele.**

Un ultimo aspetto deve poi essere affrontato e riguarda la possibilità del concorso di reati tra l'ipotesi dell'appropriazione indebita e quella di patrocínio infedele prevista e punita dall'art. 380 c.p.; invero deve osservarsi come la condotta del legale il quale trattenga somme destinate alla parte vincitrice e versate al medesimo dalla propria cliente soccombente, può integrare un caso di

concorso formale di reati trattandosi di condotta plurioffensiva e che lede i differenti beni del corretto andamento dell'amministrazione della giustizia e del patrimonio del privato depauperato. Sotto questo profilo l'interpretazione giurisprudenziale ha ripetutamente affermato che il delitto di cui all'art. 380 c.p. è fattispecie propria, che richiede perciò in capo all'agente una specifica qualifica soggettiva, quella di patrocinatore, che si assume solamente con l'inizio formale di un procedimento sicchè è necessaria, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell'ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato, anche se la condotta non deve necessariamente estrinsecarsi in atti o comportamenti processuali (Cass. *Sez.* 6, *Sentenza n. 21160 del* 17/03/2009 Ud. (dep. 20/05/2009 )Rv. 244182). E corrispondentemente non integra il reato di patrocinio infedele l'avvocato che assuma l'incarico di dare inizio ad una controversia giudiziale e, ricevuta l'anticipazione sui compensi, non dia corso al contenzioso contravvenendo al dovere assunto con l'accettazione del mandato, in quanto la condotta di infedeltà professionale assume tipicità a condizione che risulti pendente un procedimento (Cass. *Sez.* 2, *Sentenza n. 17106 del* 22/03/2011 Ud. (dep. 03/05/2011 )Rv. 250251). In quest'ultimo caso quindi è escluso il concorso di reati e sembra altresì dubbio potere configurare il delitto di cui all'art. 646 c.p. poiché il delitto de quo richiede la detenzione di denaro nomine alieno e nel caso in esame invece la consegna delle somme sembra essere avvenuta a titolo di anticipo compensi e quindi su somme pur sempre destinate al legale.

L'affermazione secondo cui il reato di patrocinio infedele richiede sempre la pendenza formale di un procedimento è stata oggetto però di precisazioni e limitazioni non potendosi escludere la sussistenza del delitto in presenza di condotte come quelle in precedenza analizzate che determinano oltre la violazione del rapporto fiduciario anche l'impossessamento di somme solo provvisoriamente assegnate al legale e destinate ad essere trasferite a terzi su incarico del privato. E proprio con specifico riferimento all'ipotesi della consegna di somme destinate alla definizione di un accordo transattivo a seguito dell'intervenuto giudicato sfavorevole al proprio assistito ed alla indebita acquisizione da parte del legale, si è difatti affermato che la condotta integra l'ipotesi di patrocinio infedele perchè caratterizzata da una dolosa inosservanza da parte del legale dei propri doveri professionali finalizzati alla tutela del cliente posto che il testo della norma di cui all'art. 380 c.p. esclude dalla portata della relativa previsione solo le attività poste in essere dal professionista prima della instaurazione del procedimento e ad esso prodromiche. Quindi che la condotta infedele del patrocinatoro debba concretarsi necessariamente attraverso "atti o comportamenti processuali", non è richiesto dalla lettera della norma, che si riferisce solo al fatto del patrocinatoro che si "rende infedele ai suoi doveri professionali", e quindi a una condotta libera, eventualmente anche estrinsecantesi al di fuori del processo e ciò sussisteva anche nel caso in cui fosse stato preferito percorrere la via dell'accordo stragiudiziario.

***Ignazio Pardo***

***Consigliere della Corte di Appello di Palermo***